Sent. 27811/2011
Cron 11823/2011
Rep. 18984/2011

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
F. ZARDO e G. ZARDO
Via C. Mirabello, 17 - 00195 ROMA
Tel. 06.3729108 - Fax 06.3729559

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome Del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE DI ROMA

- Sez. XIII Civile -

in persona del giudice unico, dott. ssa Emanuela Schillaci, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 62507/09 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 17.5.2011, vertente

tra

- M[redacted], elettivamente domiciliato in Roma, [redacted], presso l' avv. [redacted] che lo rappresenta e difende in virtù di delega in calce all'atto di citazione; *-attore*

e

- [redacted] ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappr. nte pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Mirabello, 17, presso gli avv.ti Fulvio Zardo e Giobbe Zardo, che la rappresentano e difendono in virtù di delega a margine della comparsa di costituzione e risposta;

- convenuta -;

OGGETTO: pagamento indennizzo;

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 17.5.2011 le parti concludevano come da verbale in pari data;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, [redacted] M[redacted] conveniva dinanzi a questo Tribunale la [redacted] s.p.a..

Esponeva l'attore che:

-) in data [redacted], mentre alla guida del proprio motociclo [redacted] tg. [redacted] si trovava fermo in corso Vittorio Emanuele in Roma all'altezza dell'intersezione con p.za Sant'Andrea della Valle, regolata da impianto semaforico proiettante luce rossa, veniva tamponato dalla vettura [redacted] di proprietà della [redacted] s.r.l. e condotta da [redacted] riportando lesioni, che venivano refertate presso il P.S. dell'Aurelia Hospital;

-) fino al 15.1.2007 aveva un rapporto di lavoro con la [redacted] s.p.a. con la carica di Dirigente, cessato senza preavviso in violazione delle norme del contratto collettivo;

-) nel periodo in cui si è verificato l'incidente i dirigenti della [redacted] godevano della polizza infortuni collettiva stipulata dal datore con [redacted] Ass.ni s.p.a. [redacted];

-) ciò malgrado, a nulla valeva la richiesta di pagamento dell'indennizzo derivante dall'infortunio, rivolta alla predetta compagnia.

Concludeva pertanto l'attore per la condanna della società convenuta a corrispondere l'indennizzo contrattuale dovuto, nella misura da quantificarsi in corso di causa secondo i criteri di determinazione previsti dalla polizza.

Si costituiva la [redacted] Ass.ni s.p.a., eccependo la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, contestando nel merito la pretesa attorea, rilevando che la polizza era stata stipulata in coassicurazione ex art. 1911 c.c. [redacted] e dalla [redacted] e in ogni caso non era operativa, non essendo il M[redacted] dipendente della contraente al momento dell'infortunio, concludendo per il rigetto della domanda.

La causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza

del 17.5.2011 ed in tale data trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attrice non ha prodotto in atti né il contratto di lavoro con la [redacted] né la polizza infortuni collettiva da cui deriverebbe, secondo la sua prospettazione, il diritto alla corresponsione dell'indennizzo, da calcolarsi secondo "*..i criteri di determinazione previsti dalla polizza...*"(così, in citazione), limitandosi ad allegare 15 cedolini busta paga.

In atti del fascicolo di parte convenuta è invece allegata copia della polizza sottoscritta dalla [redacted] s.p.a. "*per il personale alle dipendenze del contraente...*" (cfr. pag. 1 polizza [redacted]), per cui può ritenersi accertato che la società [redacted] s.p.a. ha stipulato in favore dei suoi dipendenti una polizza cumulativa infortuni con decorrenza dal 31.12.2006 sino al 31.12.2009.

E' indubbio, perché pacificamente ammesso dall'attore nel proprio atto introduttivo che, alla data del sinistro, verificatosi il [redacted], il rapporto lavorativo del M[redacted] con la [redacted] era cessato da poco più di un mese.

Ciononostante, al fine di provare comunque il proprio diritto a percepire l'indennizzo in virtù della polizza collettiva infortuni stipulata dal suo ex datore di lavoro, l'attore sostiene, fondando tale assunto sulle disposizioni del contratto collettivo nazionale di categoria (non prodotto in atti) che, poiché nel periodo semestrale di preavviso previsto dalla contrattazione collettiva restano valide tutte le disposizioni economiche e normative nonché le norme previdenziali e assistenziali previste dalle leggi e dai contratti in vigore (cui va equiparata, sempre secondo la prospettazione attorea, la polizza collettiva infortuni stipulata dal suo ex datore e per cui è causa), essendosi il sinistro verificato durante il periodo in cui egli avrebbe

avuto diritto al preavviso, diritto negatogli dal datore, deve ritenersi operante, nei suoi confronti, la polizza in parola.

L'assunto non può condividersi.

La polizza opera per il personale alle dipendenze del contraente e, al momento dell'incidente, l'attore non rientrava in tale definizione, avendo cessato il proprio rapporto con la [redacted].

In difetto del requisito fondante il diritto all'indennizzo, vale a dire la qualità di dipendente dell'infortunato, non può pretendersi dall'assicuratore il pagamento dell'indennizzo medesimo, non essendo opponibili all'assicuratore questioni attinenti al rapporto di lavoro, quali ad esempio il dedotto mancato preavviso, di cui peraltro parte attrice non ha fornito alcuna prova.

Che il diritto a percepire l'indennizzo derivasse dalla qualità di dipendente del terzo beneficiario, ne era del resto a conoscenza la stessa parte attrice se, attraverso il suo legale, con lettera del 4.7.2008, a fronte delle contestazioni della compagnia oggi convenuta, ha dichiarato "*..che il sig. M[redacted] è tutt'ora in servizio presso la [redacted] s.p.a. con la qualifica di dirigente, pertanto la Vostra polizza è pienamente operativa...*" (cfr all. 7, copia 53), dimostrando, sia pure con un'affermazione infondata e successivamente smentita, l'imprescindibile legame fra qualità di dipendente e diritto alla corresponsione dell'indennizzo a seguito di infortunio.

La domanda è pertanto infondata e va, dunque, rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

-) rigetta la domanda proposta da M[redacted] nei confronti della [redacted] Ass.ni s.p.a. e condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in

favore della convenuta, liquidate in complessivi euro 2.192,00, di cui euro 692,00 per diritti ed euro 1.500,00 per onorari, oltre iva, c.p.a e rimb. forf. come per legge.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2011. Il Giudice

Rosa Troiersa

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
CANCELLERIA
8/11/2011